

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Avv. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Luca Giraldi, dal Dr. Claudio Gorelli, dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Marco Santaroni, **Componenti**; dal Dr. Diego La Vecchia e dal Dr. Carlo Purificato, **Componenti aggiunti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 1 marzo 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“

(209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa - (nota n. 4305/196 pf12-13/SP/blp del 21.1.2013).

La Commissione disciplinare nazionale,
vista la motivata istanza depositata dalla difesa del Sig. Massimo Cellino;
vista la non opposizione della Procura federale;
rimette il procedimento a nuovo ruolo.

(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ACCORNERO (Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa), MASSIMO ANTONINO DE SALVO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 4745/570 pf12-13/SP/blp del 11.2.2013).

Il deferimento

Con atto in data 11/2/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) i Sig.ri Carlo Accornero, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore e Massimo Antonino De Salvo, Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

B) la Società Novara Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto ai legali rappresentanti della Società.

Il Sig. Massimo De Salvo e la Novara Calcio Spa hanno fatto pervenire due memorie nelle quali, ricostruiti i fatti, hanno evidenziato:

- l'infondatezza della incolpazione mossa al Novara Calcio Spa avendo quest'ultima chiesto, alla data del 17/12/2012 il "ravvedimento operoso" relativo al pagamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità settembre-ottobre 2012 e avendo quindi corrisposto tali importi alla data del 18/2/2013;
- che il "ravvedimento operoso" rientrerebbe negli "accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori" "allorquando il contribuente provvede al successivo pagamento" con l'effetto di escludere la sussistenza dell'illecito;
- che solo in caso di mancato versamento di tutte le voci contributive previste dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle N.O.I.F. sarebbe applicabile la sanzione ivi prevista;
- che la Novara Calcio Spa e il Sig. Massimo De Salvo hanno "tenuto una condotta senz'altro conforme alle norme tributarie e sportive".

Di conseguenza, è stato chiesto "in via principale e nel merito: prosciogliere e/o mandare indenni i deferiti da qualsivoglia sanzione per i motivi esposti. In via subordinata: previa derubricazione dell'illecito contestato in violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, applicare la sanzione minima e/o in via graduata quella pecuniaria dell'ammenda di cui all'art. 1 comma 6, CGS, nel minimo edittale".

Il Dott. Carlo Accornero ha fatto pervenire una memoria nella quale, ricostruiti i fatti, ha evidenziato:

- la insussistenza del "rapporto di immedesimazione organica tra il Dott. Carlo Accornero e la Società Novara Calcio" essendo carente in capo al Dott. Accornero alcun potere di gestione economico-finanziaria della Società;
- che il potere gestorio della Novara Calcio Spa sarebbe attribuito al C. di A. nel suo complesso e che lo stesso C. di A. ha delegato "tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione" al Dott. Massimo de Salvo;
- che il nominativo del Sig. Accornero non sarebbe inserito neppure nel censimento societario né quest'ultimo avrebbe alcun potere di operare sui conti correnti della Società.

Di conseguenza, è stato chiesto "in via principale e nel merito: prosciogliere il deferito dalla incolpazione ascrittagli e/o mandare indenne il Dott. Carlo Accornero da qualsivoglia sanzione".

Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Carlo Accornero la sanzione della inibizione per mesi 2 (due), per il Sig. Massimo Antonino De Salvo quella della inibizione per mesi 2 (due) e per la Novara Calcio Spa quella della penalizzazione di n. 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dagli atti ufficiali risulta che i deferiti non hanno documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Non possono trovare accoglimento le considerazioni difensive formulate dalla Novara Calcio Spa e dal Sig. Massimo de Salvo, in quanto l'art. 85 lett. B) par. VII delle NOIF impone alle Società di documentare entro specifici termini l'avvenuto versamento delle ritenute e dei contributi.

Né le categorie “rateazioni e/o transazioni” per le quali, peraltro, sono previsti specifici obblighi, possono includere il “ravvedimento operoso” dovendosi inquadrare tale istituto nella facoltà che la legge consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse al mancato pagamento dei tributi mediante il versamento dell'imposta dovuta maggiorata di una sanzione ridotta rispetto a quella edittale oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'entità della sanzione varia a seconda della tempestività del ravvedimento.

Si può affermare quindi che la richiesta del “ravvedimento operoso” conferma il mancato pagamento, nonché la mancata comunicazione ai competenti Organi Federali dell'avvenuto versamento nei termini imposti dall'art. 85 lett. B) par. VII delle NOIF, delle ritenute Irpef.

Del pari infondati risultano essere gli argomenti difensivi svolti dal Sig. Accornero.

E infatti la visura ordinaria di Società di capitale Novara Calcio Spa della CCIAA di Novara, allegata alle difese dello stesso deferito, indica a pag. 4 i soggetti titolari di poteri di rappresentanza della Novara Calcio Spa. In tale paragrafo è riportato testualmente che “la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice Presidente vicario. ... Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio”.

Risulta pertanto accertata la rappresentanza del Novara Calcio Spa in capo sia al Presidente Sig. Accornero, sia al Consigliere delegato Sig. Massimo de Salvo, i quali vanno conseguentemente entrambi sanzionati.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Carlo Accornero la sanzione della inibizione per mesi 2 (due), al Sig. Massimo Antonino De Salvo quella della inibizione per mesi 2 (due) e alla Novara Calcio Spa quella della penalizzazione di n. 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl - (nota n. 4747/564 pf12-13/SP/blp del 11.2.2013).

(229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl - (nota n. 4748/572 pf12-13/SP/blp del 11.2.2013).

Con atto in data 11/2/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Bruno Chialastri, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della SS Milazzo Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e

dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

B) la Società SS Milazzo Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al legale rappresentante della Società.

Con ulteriore atto in data 11/2/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Bruno Chialastri, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della SS Milazzo Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

B) la Società SS Milazzo Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al legale rappresentante della Società.

Il Sig. Bruno Chialastri e la SS Milazzo Srl non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna la Commissione disciplinare, vista la istanza della Procura federale di riunione dei due procedimenti in epigrafe per connessione soggettiva, ha disposto la riunione degli stessi, mentre la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Bruno Chialastri la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) e per la SS Milazzo Srl quella della penalizzazione di punti n. 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dagli atti ufficiali risulta che i deferiti non hanno documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Bruno Chialastri la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) e alla SS Milazzo Srl quella della penalizzazione di punti n. 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Cesena Spa), GRAZIANO PRANSANI (all'epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 4304/725 pf11-12/SP/blp del 21.1.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 21.1.2013, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione:

- il Sig. Graziano Pransani, all'epoca dei fatti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2, C.S.G., in relazione all'art. 80, N.O.I.F., per avere sottratto risorse finanziarie alla Società AC Cesena Spa a vantaggio della controllante Cesena 1940 Srl, senza alcuna giustificazione economica per la Società calcistica, così determinando un progressivo impoverimento economico-patrimoniale della AC Cesena e contestualmente aumentando l'esposizione debitoria di detta Società nei confronti dei terzi, in violazione del principio di corretta gestione e dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per aver disatteso gli inviti della competente Co.Vi.So.C. alla risoluzione del rapporto finanziario sopra citato e al tempestivo recupero dei crediti maturati nell'ambito dello stesso;

- il Sig. Igor Campedelli, all'epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2, CSG, in relazione agli artt. 80 e 84, N.O.I.F., per avere sottratto risorse finanziarie alla Società AC Cesena Spa a vantaggio della controllante Cesena 1940 Srl, senza alcuna giustificazione economica per la Società calcistica, così determinando un progressivo impoverimento economico-patrimoniale della AC Cesena e contestualmente aumentando l'esposizione debitoria di detta Società nei confronti dei terzi, in violazione del principio di corretta gestione, dell'obbligo di redigere i bilanci (2008, 2009, 2010, 2011) secondo i principi dettati dalla normativa federale e dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per aver disatteso gli inviti della competente Co.Vi.So.C. alla risoluzione del rapporto finanziario sopra citato e al tempestivo recupero dei crediti maturati nell'ambito dello stesso;

- la Società AC Cesena Spa per rispondere ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna i Signori Igor Campedelli, Graziano Pransani e la Società AC Cesena Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Igor Campedelli, Graziano Pransani e la Società AC Cesena Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Igor Campedelli, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 6 (sei); pena base per il Sig. Graziano Pransani, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società AC Cesena Spa, sanzione della ammenda di € 112.500,00 (€ centododicimilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 75.000,00 (€ settantacinquemila/00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Igor Campedelli, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei);*
- per il Sig. Graziano Pransani, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro);*
- per la Società AC Cesena Spa, sanzione della ammenda di € 75.000,00 (€ settantacinquemila/00);*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il Presidente della CDN
Prof. Avv. Claudio Franchini

Pubblicato in Roma il 4 marzo 2013.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete